



11.10.2023

## COMUNICAZIONE AI MEMBRI

**Oggetto:** Petizione n. 0379/2023, presentata da L.S., cittadino italiano, sulle conseguenze della crisi Russia-Ucraina per i risparmiatori europei  
Petizione n. 0396/2023, presentata da Cristina Caioli, cittadina italiana, sulle conseguenze degli investimenti in imprese russe da parte dei risparmiatori dell'UE

### 1. Sintesi della petizione n. 0379/2023

Il firmatario, come numerosi risparmiatori italiani, ha investito in obbligazioni di aziende russe in periodi precedenti all'aggressione della Russia in Ucraina ed ora si trova impossibilitato ad intervenire sulle sue posizioni finanziarie, non potendo effettuare operazioni di vendita e/o trasferire i titoli obbligazionari presso banche diverse sul territorio nazionale, anche se l'intestatario del deposito è il risparmiatore medesimo. Egli sottolinea che questo vale anche per le obbligazioni di aziende non oggetto di sanzioni (ad es. Gazprom) anche se in Italia la stessa società Hi-Mtf ha comunicato, con documento datato 3 marzo 2022, di aver sospeso temporaneamente gli strumenti finanziari emessi da Gazprom e che analoga situazione si riscontra per delle società che gestiscono strumenti finanziari (ad es. Unicredit, Fineco, ecc.). Il firmatario ricorda che gli obblighi di tali emittenti, Gazprom ed altri, ovvero le cedole periodiche da saldare, risultano regolarmente corrisposte per evitare pericolose dichiarazioni di insolvenza, ma che queste non vengono versate nei conti dei titolari in quanto rimangono nelle casse delle società che regolano le transazioni internazionali, per l'Unione europea le società Euroclear e Clearstream. Al contrario, la società di compensazione svizzera Six Interbanking Clearing sta provvedendo regolarmente al versamento delle cedole ai suoi clienti. Il firmatario considera tale situazione vessatoria per i risparmiatori italiani che sono obbligati a mantenere in portafoglio tali obbligazioni, non potendole scambiare, sono inoltre vincolati a pagare l'imposta di bollo sul controvalore e sono sottratte loro le cedole periodiche a cui hanno diritto. Il firmatario chiede quindi un immediato intervento delle istituzioni europee.

## **Sintesi della petizione n. 0396/2023**

La firmataria, come numerosi risparmiatori italiani, ha investito in obbligazioni di aziende russe in periodi precedenti all'aggressione della Russia in Ucraina ed ora si trova impossibilitata ad intervenire sulle proprie posizioni finanziarie, non potendo effettuare operazioni di vendita e/o trasferire i titoli obbligazionari presso banche diverse sul territorio nazionale, anche se l'intestatario del deposito è il risparmiatore medesimo. Sottolinea che questo vale anche per le obbligazioni di aziende non oggetto di sanzioni (come ad esempio Gazprom) anche se in Italia, la stessa società Hi-Mtf ha comunicato, con documento datato 3 marzo 2022, di aver sospeso temporaneamente gli strumenti finanziari emessi da Gazprom e che una situazione analoga si riscontra per delle società che gestiscono strumenti finanziari (ad esempio Unicredit, Fineco, etc). La firmataria ricorda che gli obblighi di tali emittenti, Gazprom ed altri, ovvero le cedole periodiche da saldare, risultano regolarmente corrisposte per evitare pericolose dichiarazioni di insolvenza, ma che queste non vengono versate nei conti dei titolari in quanto rimangono nelle casse delle società che regolano le transazioni internazionali, per l'Unione europea le società Euroclear e Clearstream. Al contrario, la società di compensazione svizzera Six Interbanking Clearing sta provvedendo regolarmente al versamento delle cedole ai suoi clienti. La firmataria considera tale situazione vessatoria per i risparmiatori italiani che sono obbligati a mantenere in portafoglio tali obbligazioni, non potendole scambiare, sono inoltre vincolati a pagare l'imposta di bollo sul controvalore e sono sottratte loro le cedole periodiche a cui hanno diritto. La firmataria chiede quindi un immediato intervento delle istituzioni europee.

## **2. Ricevibilità**

Le petizioni nn. 0379/2023 e 0396/2023 sono state dichiarate ricevibili il 7 luglio 2023. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

## **3. Risposta della Commissione concernente le petizioni nn. 0379/2023 e 0396/2023, ricevuta l'11 ottobre 2023**

In risposta all'invasione non provocata dell'Ucraina da parte della Russia, l'UE ha imposto sanzioni senza precedenti per indebolire la capacità del governo russo di finanziare la guerra. Tra queste sanzioni figura la designazione del National Settlement Depository (NSD) il 3 giugno 2022. Pertanto, conformemente all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, tutti gli operatori economici europei congelano tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti all'NSD o alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi ad esso associati, nonché tutti i fondi e le risorse economiche posseduti, detenuti o controllati da tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi. Inoltre, nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi, né delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi associati all'NSD. L'NSD è stato sanzionato a seguito del sostegno fornito al governo russo per le sue attività, politiche e risorse, in quanto svolge un ruolo essenziale nel funzionamento del sistema finanziario russo e per il suo collegamento con il sistema finanziario internazionale.

In cambio, le autorità russe hanno deciso di adottare diverse misure per sganciare il mercato finanziario russo dai mercati finanziari occidentali, tra cui:

- il decreto presidenziale n. 95 del 5 marzo 2022 impone agli istituti finanziari russi di separare i titoli russi detenuti dagli investitori occidentali nei cosiddetti "conti C", in cui gli investitori occidentali possono eseguire una gamma limitata di operazioni;
- la legge federale n. 114 del 16 aprile 2022 vieta agli emittenti russi di negoziare le proprie azioni al di fuori della Russia, anche attraverso certificati di deposito, e impone la cessazione di tali programmi.

Pertanto, mentre le sanzioni dell'UE sono concepite per massimizzare l'impatto negativo per l'economia russa, limitando al contempo le conseguenze per le imprese e i cittadini dell'UE, la Russia ha deciso unilateralmente di adottare contromisure nei confronti dei beni considerati appartenenti a "Stati ostili".

Di conseguenza, agli investitori dell'UE viene impedito di vendere tali titoli e adesso, a seguito del rafforzamento di tali contromisure, di ottenere dividendi, in quanto possono essere pagati solo attraverso una banca russa alla quale gli investitori europei non hanno più accesso.

Per quanto riguarda i titoli Gazprom, la società non è stata designata in conformità al regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio<sup>1</sup>. Tuttavia, i benefici relativi a tali titoli emessi in Russia, dove la società è costituita, passano attraverso l'NSD. Per questo motivo, tali benefici sono congelati all'interno dei depositari centrali europei di titoli, Euroclear e Clearstream. Al di fuori dell'Europa, alcuni alleati dell'UE non hanno designato l'NSD, pertanto le operazioni rimangono possibili con tale entità, mentre sono vietate nella giurisdizione dell'UE.

## Conclusione

I firmatari sollevano due questioni principali: (i) l'impossibilità di vendere, trasferire o beneficiare di titoli (cedole, dividendi) con sottostante russo, anche se acquisiti prima dell'invasione dell'Ucraina; (ii) difficoltà nella riscossione dei dividendi legati alle azioni Gazprom, anche se l'entità non è sanzionata, in quanto tali dividendi sono bloccati dai depositari centrali europei di titoli, mentre ciò non avviene in Svizzera.

Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione è consapevole dell'impatto delle contromisure russe sugli investitori europei con un'esposizione finanziaria al mercato russo iniziata prima dell'invasione russa dell'Ucraina. Per far fronte a questa situazione, il Consiglio ha adottato varie deroghe che consentono agli investitori europei di ritirarsi dal mercato russo.

Il regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio è stato riveduto il 6 ottobre 2022 per introdurre una nuova deroga a norma dell'articolo 6 ter, paragrafo 5. Tale deroga, che rientrava in una logica di disinvestimento, ha offerto agli investitori europei la possibilità di ritirarsi dal mercato russo fino al 7 gennaio 2023.

Le difficoltà incontrate dagli investitori europei sono legate all'impatto delle contromisure russe. La Russia adesso considera gli investitori dell'UE come appartenenti a uno "Stato ostile", e hanno limitate possibilità di uscire dal mercato russo.

Per l'Unione europea, una nuova deroga è stata recentemente aggiunta nel regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio a seguito dell'adozione dell'undicesimo pacchetto di sanzioni. Si tratta di una deroga mirata, volta a consentire agli investitori dell'UE la conversione dei propri certificati di deposito con azioni sottostanti russe detenuti dall'NSD, e successivamente la loro vendita a entità non designate. Creando le condizioni necessarie per la vendita dei certificati

---

<sup>1</sup> GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6, versione consolidata in vigore all'indirizzo <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02014R0269-20230728>.

di deposito, questa deroga offre agli investitori europei una seconda possibilità di ritirarsi dal mercato russo, limitandone in tal modo l'esposizione alle contromisure russe.

Rispetto al secondo punto riguardante i titoli Gazprom, è possibile ottenere lo scongelamento dei relativi benefici (dividendi, cedole), a condizione che tale scongelamento non renda disponibili, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a qualsiasi altra persona designata, sulla base dell'articolo 6 del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio.

I firmatari dovrebbero pertanto chiedere al proprio istituto finanziario di presentare la relativa richiesta all'autorità nazionale competente per i depositari centrali europei di titoli, al fine di ottenere l'autorizzazione a scongelare i fondi. L'elenco delle autorità nazionali competenti è disponibile al seguente indirizzo: [https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/national-competent-authorities-sanctions-implementation\\_en.pdf](https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-01/national-competent-authorities-sanctions-implementation_en.pdf).